



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
DAL 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

Alle Aziende Associate

2 luglio 2025

Info/105.25/AFFIDAMENTI/ANAC: la proroga “di fatto” di una concessione è illegittima

AFFIDAMENTI – ANAC
PROROGA DI FATTO DI UNA CONCESSIONE E'ILLEGITTIMA
CONSEGUENZE PER IL CONCESSIONARIO A TUTELA DELLA CONCORRENZA

La proroga “di fatto” di una concessione, intesa come estensione senza gara e senza un atto formale, da parte di un Comune alla stessa impresa, nel caso specifico, per gestire un impianto di smaltimento rifiuti rappresenta un grave illecito che può configurarsi come un nuovo affidamento mascherato. Tale pratica viola i principi di trasparenza e concorrenza sanciti dal Codice dei Contratti Pubblici

Lo ha ribadito l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con la **Delibera n. 224 del 28 maggio 2025** e ha richiamato l’applicazione delle misure compensative previste dall’art. 186 del Codice per sanare situazioni irregolari.

Pertanto, in tal caso, l’azienda deve affidare a terzi una quota dell’attività o versare all’Ente locale parte degli utili. La norma stabilisce che in caso di concessioni già in essere alla data di entrata in vigore del nuovo codice e lesive del diritto UE, il titolare deve esternalizzare parte del servizio per ripristinare la concorrenza.

Laddove il servizio sia indivisibile la disposizione stabilisce che il concessionario (l’impresa) deve corrispondere al concedente, nella vicenda il Comune, un importo compreso tra il 5 e il 10% degli utili previsti dal piano economico-finanziario, tenuto conto della durata della concessione, del suo oggetto e del suo valore.

Il confine tra una legittima proroga e un nuovo affidamento è ben definito: ogni estensione deve essere motivata formalmente e giustificata da esigenze tecniche o normative. In assenza di tali giustificazioni, si configura un abuso che può comportare sanzioni amministrative e la nullità dell’atto

In caso di proroga illegittima, i rimedi disponibili includono:

- **Impugnazione dell’atto:** È possibile presentare ricorso all’ANAC o al giudice amministrativo per contestare la legittimità della proroga.
- **Applicazione delle misure compensative:** L’art. 186 del Codice Appalti prevede misure compensative per sanare situazioni irregolari, garantendo la legalità degli atti.

- **Risarcimento danni:** In caso di violazione dei principi di concorrenza, è possibile richiedere un risarcimento per i danni subiti.

Questi strumenti sono fondamentali per tutelare sia la legalità amministrativa sia il mercato competitivo nel settore degli appalti pubblici.

Per gli approfondimenti si allega la Delibera in oggetto.